

27266/19



C.I.

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. PASQUALE D'ASCOLA	- Presidente -	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dott. LUIGI ABETE	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE FORTUNATO	- Consigliere -	Ud. 23/05/2019 - CC
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS	- Consigliere -	R.G.N. 17561/2018
Dott. STEFANO OLIVA	- Rel.Consigliere -	Clear. 27266 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17561-2018 proposto da:

(omissis) , in proprio e quale rappresentante legale di
 (omissis) S.P.A., elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato (omissis)

- ricorrenti -

contro

(omissis) , elettivamente
 domiciliata in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n.1756/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/12/2017;

5708
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

(omissis) , agendo in proprio e quale rappresentante legale della società (omissis) S.P.A., proponeva opposizione innanzi il Giudice di Pace di Brescia avverso l'ordinanza - ingiunzione n.188/2014 notificatagli dalla (omissis) (omissis) in relazione alla violazione dell'art.3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n.109/1992 per aver immesso in commercio una confezione di "puntarelle" priva di indicazione del termine minimo di conservazione (fatto constatato il (omissis)). A seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace, i ricorrenti riassumevano il giudizio innanzi il Tribunale di Brescia con ricorso del 17.12.2014.

Si costituiva (omissis) resistendo all'opposizione ed invocandone il rigetto.

Nella narrativa dell'atto introduttivo i ricorrenti sostenevano, in particolare, che le puntarelle non potrebbero essere qualificate come "prodotto preconfezionato" ma dovrebbero piuttosto essere considerate un prodotto alimentare ortofrutticolo fresco, con conseguente esclusione dell'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (T.M.C.) sulla confezione.

Con sentenza n.1223/2016 l'opposizione veniva respinta dal Tribunale di Brescia.

Interponevano appello avverso detta decisione (omissis) (omissis) e (omissis) S.p.a. e si costituiva in seconde cure (omissis) (omissis), resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n.1756/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame condannando gli appellanti alle spese del grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione
(omissis) e (omissis) S.p.a. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la , (omissis)

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma 1 lettera d) e dell'art.10 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n.109/92, nonché dell'art.1 della Legge n.689/81, in relazione all'art.360 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato le puntarelle come un prodotto confezionato, mentre avrebbe dovuto ritenerle piuttosto un prodotto ortofrutticolo fresco non sbucciato, tagliato o soggetto ad analogo trattamento. In relazione a quest'ultima categoria di prodotti alimentari, l'art.10 del D.Lgs. n.109/92 esclude espressamente l'obbligo di indicazione del T.M.C. sulla confezione.

La doglianza è infondata.

Ed invero l'esclusione dell'obbligo di indicazione del T.M.C. sulla confezione, prevista dall'art.10 del D.Lgs. n.109/92, si riferisce soltanto ai prodotti "*... ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi*". La Corte di Appello ha ritenuto che le puntarelle, in quanto costituite dal "*germoglio tagliato dalla cima del cespo della catalogna*" e sottoposte a trattamento di lavaggio, fossero da ricomprendere nell'ambito dei prodotti freschi trattati, e dunque dovessero essere assoggettate all'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (cfr. pag.7 della sentenza).

La motivazione resa dalla Corte territoriale non viene completamente attinta dal motivo del ricorso: i ricorrenti si diffondono infatti sull'asserita impossibilità di includere il

lavaggio del prodotto ortofrutticolo nel novero dei trattamenti "analoghi" alla sbucciatura e al taglio, senza contestare in modo specifico la prima parte del ragionamento seguito dal giudice di merito. Appare invece decisivo l'assunto secondo cui le puntarelle, costituendo soltanto una parte (in particolare, quella apicale) del cespo della cicoria catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono necessariamente essere separate dal resto del predetto cespo, e quindi subire un trattamento di taglio. Tale affermazione, che peraltro si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in quanto tale in questa sede, esprime la vera *ratio* del rigetto dell'appello ed appare pienamente condivisibile, posto che la normativa di cui al D.Lgs. n.109/92 è finalizzata ad assicurare la tutela del consumatore mediante la previsione dell'obbligo di indicazione del T.M.C. sulle confezioni di tutti i prodotti alimentari che abbiano subito trattamenti prima della vendita, inclusi quelli ortofrutticoli freschi che siano stati assoggettati a taglio, sbucciatura o trattamenti analoghi.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, dei presupposti per l'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.


PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile in data 23 maggio 2019.

Il Presidente
(Pasquale D'Ascola)



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 24 OTT. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA